

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Iva Ue. Le istruzioni delle Dogane dell'8 marzo sono perfezionate da una nota del 20

Per l'Intrastat mensile secondo turno a regime

I dati fiscali e statistici da inviare entro il 26 marzo

Giampaolo Giuliani

Altre precisazioni sul nuovo regime dei modelli Intrastat applicabile alle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2018 sono state diramate con la nota del 20 febbraio 2018 n. 18558 dell'agenzia delle Dogane.

Si tratta di indicazioni importanti, che si aggiungono alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi Intrastat che sono state divulgate dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'8 febbraio scorso e che, pertanto, chiudono la fase di rodaggio da parte degli operatori e passano a regime.

Intanto, però, la scadenza per la presentazione dei modelli mensili si avvicina: il termine è lunedì 26 marzo (il 25, che è la naturale dead line, cade infatti di domenica) ed è quindi obbligatorio "fare il punto" sulle regole da seguire.

Un obiettivo di semplificazione

Va ricordato, in primo luogo, che le modifiche sono state introdotte in un'ottica semplificativa, con l'obiettivo principale di ridurre il numero di soggetti obbligati alla presentazione dei modelli e di diminuire le informazioni da produrre. Sono stati così aboliti i modelli Intrastat per l'acquisto di beni e di servizi da parte dei soggetti con periodicità trimestrale e, parallelamente, sono state innalzate le soglie oltre le quali i soggetti risultano obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile. Sono passate da 50.000 a 200.000 per gli acquisti intracomunitari

di beni e da 50.000 a 100.000 euro per gli acquisti di servizi da soggetti passivi Ue.

Non solo, negli Intra servizi è stata introdotta la semplificazione nella compilazione «codice servizio» che ora deve accogliere i primi cinque caratteri in luogo dei sei previsti nella tabella Cpa e reperibile sul sito dell'agenzia delle Dogane.

Infine, è stata innalzata la soglia al di sotto del quale i soggetti passivi, con periodicità mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici delle

200 mila euro

Soglia da monitorare
Sopra questa cifra di acquisto di beni vale la periodicità mensile

cessioni intracomunitarie.

Vediamo ora, nel dettaglio, ogni singolo modello interessato dalle novità.

Modello Intra 2 bis, acquisti intracomunitari di beni

Per questo modello la periodicità trimestrale è stata abolita; inoltre la presentazione mensile degli elenchi è anziché solo statistica ed è obbligatoria nel caso di beni in valore di oltre 200.000 euro. Per gli acquisti intracomunitari di servizi con un importo pari o superiore a 200.000 euro, è stata ammessa la possibilità di presentare i modelli anche quando gli

acquisti di beni siano stati inferiori a 200.000 euro.

La nota n. 18558 delle Dogane ha chiarito che, nel caso di opti per la presentazione, è comunque obbligatoria la compilazione delle colonne da 1 a 5, a nulla influendo la circostanza che il modello abbia unicamente valenza statistica.

Per chi realizza nel corso di un anno acquisti intracomunitari inferiori o uguali a 200.000 euro, non è obbligatoria la compilazione delle colonne relative al «valore statistico», alle «condizioni di consegna» e alle «modalità di trasporto».

Sempre in tema di esclusioni è importante rammentare che non devono essere indicate tutte le operazioni di acquisto di beni che non entrano in territorio italiano. Ad esempio rientrano in questa casistica le operazioni triangolari in ambito comunitario dove l'operatore italiano assume il ruolo di promotore.

Modello Intra 2 quater, acquisti intrale di servizi

Parimenti è stata abolita la presentazione degli elenchi riepilogativi con frequenza trimestrale, mentre i modelli presentati mensilmente hanno solo una valenza statistica. La soglia oltre alla quale è prevista la presentazione mensile dei modelli è fissata a 100.000 euro. Come già detto, la novità di questo modello consiste nella riduzione del livello di dettaglio per il campo «codice servizio» che passa facoltativamente a una classificazione a cinque cifre e

riduce del 50 per cento i codici da selezionare.

Modello Intra 1 bis, cessioni intracomunitarie di beni

Per cessioni intracomunitarie di beni, l'unica modifica riguarda la soglia sopra la quale è obbligatoria la presentazione degli elenchi riepilogativi ai fini statistici che ora è pari a 100.000 euro. Pertanto, è rimasta invariata la soglia di 50.000 euro che determina la periodicità di presentazione trimestrale o mensile.

Siribadisce che per gli operatori con periodicità mensile è comunque obbligatoria la compilazione dei dati statistici, se in uno dei quattro trimestri precedenti hanno effettuato cessioni intracomunitarie per un valore complessivo superiore a 100.000 euro. Sotto tale soglia la compilazione dei dati statistici è facoltativa.

Modello Intra 1 quater, cessioni intrale di servizi

Nessuna novità per questi modelli che devono ancora essere presentati con periodicità trimestrale se nei quattro trimestri precedenti non sono state effettuate operazioni intracomunitarie per un ammontare totale in ciascun trimestre non superiore a 50.000 euro. Superata questa soglia la presentazione diventa mensile. Come già detto per la compilazione del campo «Codice servizio» è stata operata la semplificazione di portare facoltativamente la classificazione da sei a cinque cifre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il check up dei modelli

Le indicazioni per l'uso

INTRA 2-BIS

Operazioni: acquisti intracomunitari

Obbligo di presentazione: in uno dei quattro trimestri precedenti è stato realizzato un ammontare complessivo per ciascun trimestre maggiore o uguale a 200 mila euro

Modalità: frequenza mensile esclusivamente a rilevanza statistica
Esclusioni e opzioni: se nei quattro trimestri precedenti è stato realizzato un ammontare complessivo per ciascun trimestre inferiore a 200.000 euro. È comunque possibile presentare facoltativamente i modelli ai soli fini statistici (devono comunque essere compilati i codici da 1 a 5)

INTRA 2-QUATER

Operazioni: servizi intracomunitari acquisiti

Obbligo di presentazione: in uno dei quattro trimestri precedenti è stato realizzato un ammontare complessivo per ciascun trimestre maggiore o uguale a 100.000 euro

Modalità: frequenza mensile esclusivamente a rilevanza statistica
Esclusioni e opzioni: se nei quattro trimestri precedenti è stato realizzato un ammontare complessivo per ciascun trimestre < a 100.000 euro. È comunque possibile presentare facoltativamente i modelli ai soli fini statistici

INTRA 1-BIS

Operazioni: cessioni intracomunitarie

Obbligo di presentazione: in uno dei quattro trimestri precedenti sono state realizzate cessioni per un ammontare complessivo per ciascun trimestre maggiore o uguale 50.000 euro

Modalità: obbligo di presentazione mensile, sotto questa soglia l'obbligo è trimestrale. Obbligo di presentazione della parte statistica
Esclusioni e opzioni: Non sono previste esclusioni. Esclusione della parte statistica se l'ammontare delle cessioni è inferiore a 100.000 euro. È comunque possibile compilare facoltativamente i dati ai fini statistici

INTRA 1-QUATER

Operazioni: servizi intracomunitari prestati

Obbligo di presentazione: in uno dei quattro trimestri precedenti sono state rese prestazioni per un ammontare complessivo per ciascun trimestre maggiore o uguale a 50.000 euro

Modalità: obbligo di presentazione mensile, sotto questa soglia l'obbligo è trimestrale
Esclusioni e opzioni: non sono previste esclusioni

L'ANALISI

Raffaele Rizzardi

Quel controllo sugli scambi «transitorio» da 25 anni

In nostro Paese si è sempre distinto nella richiesta di informazioni ridondanti, che generano costi alle imprese, senza che il livello di compliance fiscale possa ritenersi accresciuto. Il caso con cui ci confrontiamo dall'inizio del 2018 riguarda gli Intrastat acquisti, che le direttive comunitarie non hanno mai prescritto, in quanto sia per i beni sia per i servizi richiedono solo la rilevazione delle operazioni attive. Pochissimi Stati, tra cui l'Italia, avevano imposto la rilevazione anche degli acquisti, che il sistema Vies non ha però mai recepito. Se l'amministrazione finanziaria di uno Stato ha dei dubbi sull'entità degli acquisti di beni o servizi fatti da un proprio contribuente, può interrogare la banca dati europea per conoscere questo dato, rilevato come contropartita di chi ha venduto i beni o ha reso una prestazione.

Dopo la convulsa abolizione e immediata reintroduzione di questo obbligo a cavallo tra il 2016 e 2017, abbiamo adesso nuove regole, che sono state declinate in provvedimenti delle Entrate, delle Dogane e dell'Istat. La formulazione di questi atti ha però creato alcuni aspetti di incompleto coordinamento. Le regole fondamentali per la compilazione dei modelli Intrastat sono infatti contenute nel Dm 22 febbraio 2010, adottato in prossimità della prima scadenza mensile per i nuovi adempimenti relativi alle

operazioni sui servizi intracomunitari. Nella vigente normativa delle Finanze, questo decreto non risulta sia stato mai modificato, in quanto le innovazioni che lo riguardano vanno estrapolate dal provvedimento sopra indicato, in data 25 settembre 2017.

Questa tecnica di adeguamento normativo aveva però generato un dubbio rilevante: i nuovi obblighi sono limitati alle finalità statistiche per i soggetti di maggior dimensione, liberando così quelli che si sono magari imbattuti in un micro-acquisto di servizi online, come l'aggiornamento dell'antivirus o l'acquisto di un programma standardizzato per elaboratore. Ma in quel momento erano vigenti le istruzioni del 2015 per la compilazione dei modelli, in cui si escludeva la compilazione dei dati fiscali quando il modello era presentato solo ai fini statistici. Il dilemma è stato chiarito con la pubblicazione del testo completo delle istruzioni, avvenuta l'8 febbraio 2018: la presentazione degli Intrastat acquisti avviene solo per finalità statistiche e al supero di determinate soglie, ma i modelli vanno presentati compilando tutte le colonne, comprese quelle fiscali.

Siamo al venticinquesimo anno di applicazione del regime «transitorio» degli scambi di beni e servizi, che oggi dovremmo chiamare intracomunitari e non più intracomunitari. Ma siamo anche alla vigilia del possibile regime definitivo: il progetto europeo della Commissione europea prevede che il fornitore dovrà addebitare l'Iva del Paese in cui è stabilito il cliente estero, a meno che il cliente e fornitore abbiano lo status di contribuente certificato, nel qual caso rimarrebbe fermo il criterio del reverse charge a destinazione. E ovviamente cambierà il sistema di controllo per la regolarità di queste operazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Cassazione. L'accordo configura un'offerta al pubblico se proposta a una pluralità indifferenziata di soggetti

Sull'opera d'arte vigila la Consob

La vendita «con ripensamento» è un contratto di investimento finanziario

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Non è un'opera d'arte ma un prodotto finanziario l'oggetto del contratto di compravendita con il quale un'opera d'arte viene venduta a un prezzo scontato (del 5-7% rispetto a un dato listino) e concedendo all'acquirente un diritto di «ripensamento», e cioè la facoltà per l'acquirente di risolvere il contratto di compravendita e di ottenere (restituendo l'opera d'arte) la corresponsione di un importo pari al prezzo di listino dell'opera d'arte, con ciò garantendosi, di fatto, un rendimento finanziario della somma investita.

Si tratta dunque di un contratto di investimento finanziario che configura un'offerta al pubblico se proposto a una pluralità indifferenziata di soggetti, anche senza l'utilizzo di strumenti di pubblicità di massa. Lo ha deciso la Cassa-

zione con la sentenza n. 5911 del 12 marzo 2018. Nel caso esaminato, è stato ritenuto che le finalità dello scambio e le prospettive proposte agli acquirenti evidenziano chiaramente che l'operazione compiuta dovesse essere qualificata

LO SCHEMA

L'acquirente può risolvere l'accordo, rendere l'oggetto, e riottenere il prezzo di listino, con ciò garantendosi, di fatto, un rendimento

cata come «investimento di natura finanziaria» e non quale mero investimento di beni materiali suscettibili di un godimento da parte dell'acquirente.

Il contratto di investimento - secondo la Cassazione - è infatti

uno schema atipico, comprensivo di ogni forma di investimento finanziario, a prescindere dalla natura o dal tipo contrattuale adoperato: regolamentandolo, il legislatore ha preso atto della creatività del mercato e della molteplicità dei prodotti finanziari che possono essere offerti al pubblico; e pertanto risponde all'esigenza di tutela degli investitori, consentendo di ricondurre nell'ambito della disciplina di protezione dei risparmiatori - sottoposta alla vigilanza Consob - anche forme atipiche di collocamento di prodotti finanziari.

Per la qualificazione di questo contratto non è dunque decisivo il trasferimento di un bene in sé, neppure se suscettibile di un godimento da parte dell'acquirente, ma sono rilevanti la finalità complessiva dell'operazione posta in essere e le prospettive generali

proposte agli investitori/acquirenti. Pertanto, si ha un contratto di investimento finanziario ogni qualvolta vi sia un conferimento di una somma di denaro da parte di un risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire un'attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite, nell'intervallo determinato da un dato orizzonte temporale, e con l'assunzione di un rischio da parte dell'investitore: rischio consistente nell'incertezza in merito all'entità della prestazione dovuta al momento in cui questa sarà erogata, bensì alla capacità stessa dell'emittente di restituire l'importo percepito unitamente alla maggiorazione promessa.

La Cassazione (sentenza n. 2736/2013) aveva già dettato questi principi in un caso simile, nel quale venne riconosciuta la sussistenza di una transazione

avente a oggetto un prodotto finanziario in una situazione in cui il meccanismo negoziale consisteva nella consegna in affidamento di un diamante, chiuso in un involucro sigillato, contro il versamento in denaro di una data somma (in ipotesi, euro 2 mila) e l'impegno del venditore, dopo 12 mesi, di «riprendersi» il diamante, restituendo il capitale (di euro 2 mila) e corrispondendo un ulteriore importo (in ipotesi, di euro 100) come «prezzo» della prestazione di custodia del diamante fornita dal soggetto «acquirente»: è stato dunque deciso, anche in quell'occasione, che, con tale meccanismo, in effetti, si realizzava un investimento del capitale da parte del compratore, con la prospettiva dell'accrecimento delle disponibilità dal medesimo investite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Collegi sindacali e piccole imprese. Le osservazioni del Cndcec

Pmi, la revisione legale non è standardizzabile

di Raffaele Marcello
e Raffaele D'Alessio

Sul Sole 24 Ore di lunedì 5 marzo scorso sono stati pubblicati due articoli e una scheda di commento al documento «Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni». Alcune osservazioni contenute in questi servizi meritano, a nostro avviso, delle precisazioni.

Una prima obiezione mossa al documento riguarda la complessità dell'approccio proposto rispetto alle risorse (limitate) a disposizione del collegio sindacale, chiedendo poi al testo di rispondere con «indicazioni pratiche», relative alle «verifiche periodiche», per assicurare il rispetto degli elevati parametri di qualità che il manuale stesso impone.

Si osserva che: a) l'approccio proposto è una soluzione metodologica al problema della gestione del rischio di revisione e non delle sole verifiche periodiche;

b) la limitatezza di risorse disponibili è questione ben nota al Cndcec, ma essa attiene all'efficienza e non alla qualità della prestazione, al centro del manuale;

c) non basta «auspicare l'adozione di un set di principi di revisione più semplice per le Pmi»: i principi di revisione sono di matrice internazionale; la loro applicazione consente soltanto adattamenti (scalabilità) alle Pmi, escludendosi l'ipotesi di principi ad hoc per esse;

d) le «indicazioni pratiche» sono standard di comportamento, in contesti assegnati, incompatibili con una prospettiva generalizzante, applicabile, nella valutazione del rischio, alle situazioni aziendali più varie;

e) i «parametri di qualità»

sono richiamati all'articolo 20 del Dlgs 39/2010 e dettagliati nell'ISQC 1 e nell'ISA Italia 220. Il manuale li declina nel contesto del collegio sindacale della Pmi. Uno degli scopi perseguiti è consentire ai professionisti di attrezzarsi per i controlli di qualità che il Mef attuerà a suo tempo.

La seconda obiezione riguarda la soglia di diligenza richiesta, considerata troppo alta, a cui rimediare fornendo «indicazioni concrete... su come... acquisire il quadro informativo necessario e preliminare alla pianificazione» da costruire durante «le verifiche periodiche».

La critica iniziale è rivolta al principio SA 250B, che trascura il controllo relativo alla «corretta rilevazione dei fatti di gestione»; da ciò una carenza del documento, chiamato a colmare detta lacuna dando indicazioni «su come svolgere quelle indagini».

L'articolista ritiene che la pianificazione e il connesso svolgimento di test di conformità e di validità trovino la loro

collocazione nell'ambito delle verifiche periodiche.

Non è così. Secondo il §4 del SA Italia 250B, il ragionamento si deve svolgere in direzione opposta: la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili è un'attività che appartiene alla revisione. Ciò presuppone che l'attività di pianificazione avvenga nella fase di interim audit (non spezzettata nel corso delle verifiche periodiche) e i test di validità siano svolti nella fase di final audit quando si può applicare l'approccio al rischio su un progetto di bilancio.

Stipucise, infine, l'affermazione che «le attività [di verifiche periodiche] da cui derivano le informazioni imprescindibili per una sana e consapevole pianificazione... [sono] rimesse quasi integralmente alla buona volontà di sindaci tanto volenterosi quanto al momento privi di un indirizzo sufficientemente autorevole». Il periodo potrebbe apparire perentorio e ingeneroso. Perentorio perché non tiene conto della flessibilità del lavoro del revisore in funzione della identificazione e valutazione del rischio. Ingeneroso giacché la «sana e consapevole pianificazione» che sarebbe attualmente priva di indirizzo autorevole occupa più di 150 pagine: numerose sono le inedite indicazioni operative.

Il Cndcec si ripropone di svolgere un'ampia azione formativa sul territorio non soltanto per illustrare la metodologia proposta, ma anche per continuare a diffondere la cultura della revisione, dal 2010 patrimonio comune di tutta la professione.

Gli autori sono rispettivamente Consigliere Cndcec con delega alla revisione legale e Coordinatore Gruppo di lavoro revisione Cndcec

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

Affitti brevi, rebus-cedolare in Lombardia

di Fabio Diaferia

La Lombardia ritiene che gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche debbano essere ricompresi tra le strutture ricettive denominate «case e appartamenti per vacanze» (Cav) e quindi soggetti alla disciplina e agli adempimenti previsti per queste ultime.

È un passaggio critico sotto vari profili. Innanzitutto, l'interpretazione dell'amministrazione regionale non trova riscontro nella legge regionale 27/2015, ma solo in una Faq diffusa dalla direzione regionale Sviluppo economico. Inoltre, la legge 27 (o, meglio, la sua recente modifica da parte

della legge 7/2018) è finita sotto la lente del Consiglio dei ministri, che venerdì scorso ha deliberato di impugnarla alla Corte costituzionale per «invasione» della competenza riservata allo Stato in materia di ordinamento civile.

In ogni caso, in attesa che sulla norma si pronuncino la Consulta, sulla base delle Faq regionali citate, a chi voglia dare in locazione turistica un proprio alloggio viene chiesto di dichiararsi al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (e quindi attraverso il portale impresaingiorno.gov.it che fa riferimento al ministero dello Sviluppo economico) quale gestore di una Cav in base all'articolo 26 della legge re-

gionale 27, anziché come locazione turistica ai sensi dell'articolo 53 dell'allegato 1 al Dlgs 79/2011 (Codice del turismo).

Tra le conseguenze più gravi di questa interpretazione potrebbe esservi l'impossibilità di applicare la cedolare secca sul reddito di locazione. La circolare delle Entrate 24/E del 2017, infatti, esclude l'applicazione della cedolare sui redditi derivanti dalle locazioni brevi gestite nell'esercizio di un'attività d'impresa o di un'attività commerciale non esercitata abitualmente. Se da un lato si può osservare che la nozione di «impresa» o «commercialità» dipende dal Codice civile e dal Tuir (di qui anche la decisione del Gover-

no), dall'altro andrebbe scongiurato fin da subito il rischio che chi si qualifica come Cav - sia pure ai soli fini di una norma regionale - si veda negata la qualità di «privato» e quindi la cedolare secca.

Un'ulteriore grave conseguenza potrebbe essere quella di veder qualificati, ai fini della Tari, gli alloggi dati in locazione turistica non come «utenze domestiche», ma come attività commerciali.

La Regione Lombardia, inoltre, con il regolamento 7/2016 - sulla cui legittimità è già stato avanzato più di un dubbio - ha poi stabilito una lista dettagliata di beni che anche negli alloggi dati in locazione per finalità turisti-

che deve essere messa a disposizione degli inquilini. Si va dal bollitore per il tè fino al numero di canovacci da cucina da lasciare a disposizione degli ospiti. Il tutto con probabile violazione del principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'articolo 1322 del Codice civile.

Più in generale, non si comprende il motivo di tale atteggiamento rispetto a una fattispecie, quella della locazione turistica, che, come dimostra anche la recente impugnazione da parte del Governo della legge sul turismo di Regione Toscana, non è di competenza regionale. La fattispecie è, tra l'altro già adeguatamente disciplinata dal già menzionato articolo 53 del Dlgs 79/2011.

Presidente Associazione Pro.la.cu.r

© RIPRODUZIONE RISERVATA